

# Aggiornamenti normativi

news

## **Decreto 30 settembre 2011 del MIUR<sup>1</sup> – Nuova specializzazione per il sostegno**

### **Scheda tecnica a cura di Marisa Pavone**

Nell'aprile scorso è stato finalmente pubblicato l'atteso Decreto sui nuovi Corsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità. Per la visione integrale del Documento, comprensivo di tre Allegati, rimandiamo al sito del MIUR, che tutti possono consultare. Di seguito pubblichiamo una scheda di sintesi, evidenziandone gli aspetti più rilevanti.

#### *Gestione dei Corsi*

È attribuita esclusivamente alle Università (attraverso specifici regolamenti didattici), anche in convenzione tra loro, previa autorizzazione del MIUR e verifica dei requisiti da parte dell'ANVUR (Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca).

<sup>1</sup> «Criteri e modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249» (pubblicato sulla GU del 2 aprile 2012).

#### *Requisiti per l'attivazione*

La direzione è affidata a professori universitari del settore disciplinare specifico (M-PED/03), in possesso di una documentata competenza sui temi dell'integrazione scolastica degli allievi con disabilità. I docenti dei laboratori e delle attività di tutorato devono avere il titolo di specializzazione e almeno cinque anni di insegnamento su posto di sostegno. Per le attività di tirocinio, sono previsti progetti in convenzione con le istituzioni scolastiche.

#### *Destinatari*

I corsi sono riservati a docenti muniti di abilitazione all'insegnamento per uno dei quattro ordini di scuola: infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado. È previsto il numero chiuso, in base alla programmazione scolastica regionale annuale degli organici del personale.

#### *Accesso*

È subordinato alla valutazione dei titoli (culturali e professionali) e al superamento di una prova. Quest'ultima, stabilita dalle Università, è volta a verificare — unitamente alla capacità argomentativa e al corretto

uso della lingua italiana — il possesso da parte del candidato di competenze didattiche (diversificate per grado di scuola), organizzative e giuridiche correlate all'autonomia scolastica, oltre alle competenze su empatia e intelligenza emotiva, creatività e pensiero divergente.

L'articolazione della prova, molto dettagliata, prevede tre fasi: un test preliminare (60 quesiti a risposta chiusa); una o più prove scritte o pratiche sulle tematiche su indicate; una prova orale. La valutazione è espressa in trentesimi; per superare ciascuna fase e passare alla successiva, è necessario riportare una votazione non inferiore a 21/30; in ogni caso, è ammesso alla seconda prova solo un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili (sulla base di criteri aggiuntivi, inerenti l'anzianità di servizio e l'età).

La graduatoria degli ammessi al corso non può essere integrata (cioè non sono ammessi soprannumerari).

#### *Durata e proposta formativa*

Il corso, della durata di non meno di otto mesi, è superato con il conseguimento di 60 crediti formativi universitari (CFU), comprensivi di insegnamenti (36 CFU, pari a 270 ore d'aula e 630 di studio individuale), laboratori diversificati per grado di scuola (9 CFU, pari a 180 ore d'aula), attività di tirocinio diretto e indiretto (12 CFU, pari a 300 ore) e prova finale (3 CFU, pari a 20 ore). Le tematiche degli insegnamenti e dei laboratori sono esplicitate nel decreto. Non è previsto il riconoscimento di crediti formativi pregressi.

#### *Metodologia di conduzione e gestione delle assenze*

Durante il corso non è possibile utilizzare né la formazione *on line*, né quella *blended* (mista). Solo per il recupero delle assenze, ammesse nella percentuale del 10% di cia-

scun insegnamento, è previsto il recupero del monte ore relativo, tramite attività on line a cura del titolare del corso.

#### *Valutazione in itinere e finale*

È espressa in trentesimi e riguarda tutte le attività didattiche del corso (insegnamenti, frequenza dei laboratori e del tirocinio); per l'accesso all'esame finale, i candidati non devono avere mai riportato valutazioni inferiori a 18/30.

Il corso si conclude con un esame/colloquio finalizzato a valutare: un elaborato di approfondimento teorico/applicativo a scelta del candidato; una relazione sull'esperienza professionale di tirocinio (una raccolta di elaborazioni, riflessioni e documentazioni); infine, un prodotto multimediale finalizzato alla didattica speciale con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC). L'esame si intende superato se il candidato riporta una votazione non inferiore a 18/30.

La valutazione complessiva finale, da riportare sul titolo di specializzazione, risulta dalla media aritmetica dei punteggi ottenuti nei singoli esami sostenuti durante il corso e del punteggio dell'esame conclusivo.

#### *Norme transitorie e finali*

I corsi sostituiscono ogni altro percorso finalizzato alla specializzazione per le attività di sostegno; tuttavia, solo per gli studenti iscritti al Corso di laurea in Scienze della Formazione Primaria, è ancora possibile attivare percorsi aggiuntivi di 400 ore finalizzati alla specializzazione, secondo la previgente normativa (Decreto 26 maggio 1998, art. 3, comma 6).

Con apposito decreto del MIUR saranno definiti i crediti formativi per l'acquisizione delle competenze per l'aggiornamento pedagogico-didattico su specifiche disabilità.

## Allegati all'art. 2 del decreto

### *Allegato A: Profilo del docente specializzato*

Si richiama la Legge quadro sull'handicap (n. 104/92, art. 13), la quale indica che il docente è assegnato alla classe in cui è iscritto l'allievo con disabilità; ne assume la contitolarità e partecipa alla programmazione educativa e didattica e alla verifica/valutazione delle attività di competenza dei consigli di classe/interclasse e dei collegi docenti.

Segue il dettaglio delle competenze psicopedagogiche e didattiche (anche relative alle TIC) e di quelle specializzate che devono essere possedute a conclusione del percorso formativo.

### *Allegato B: Insegnamenti, attività laboratoriali e di tirocinio, crediti formativi universitari*

Sono esplicitati gli insegnamenti (Pedagogia e Didattica Speciale, Psicologia dello sviluppo e dell'Educazione, Istituzioni di Diritto Pubblico, Neuropsichiatria infantile); laboratori diversificati per grado di scuola (relativi alla didattica negli ambiti linguistico-verbale e non verbale, logico e matematico, antropologico, motorio e alle specifiche disabilità: sensoriali, comportamentali, relazionali); tirocinio diretto (da svolgersi esclusivamente presso le scuole) e indiretto (rielaborazione dell'esperienza professionale; inoltre, attività pratica sull'utilizzo delle TIC applicate alla didattica speciale); prova finale.

### *Allegato C: Aspetti organizzativi*

Disciplina le prove di accesso (relativamente alle competenze da verificare); la durata del corso; il negativo riconoscimento di crediti formativi; le assenze; la metodologia di conduzione.

## Commento al Decreto sui nuovi Corsi di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità

a cura di Luigi d'Alonzo<sup>2</sup>

Le esperienze di questi ultimi quarant'anni, da quando è iniziata in Italia un'integrazione totale a livello sia scolastico che sociale, evidenziano come sia importante che le persone con disabilità incontrino lungo il loro cammino educativo, formativo e sociale professionisti capaci di comprendere i loro bisogni e di soddisfare le loro necessità. Tuttavia queste persone non possono essere esclusivamente gli «specialisti», se vogliamo evitare di rinchiudere di nuovo i soggetti con disabilità in istituzioni chiuse, magari belle, agiate, con tutti i comfort che la tecnologia mette a disposizione, ma prive di vita vera, vuote di relazioni sociali adeguate, incapaci di offrire opportunità di crescita umana e civile.

I risultati ottenuti in questi anni ci dicono che la persona con deficit ha certamente bisogno di professionisti capaci, di educatori specializzati nell'intervento quotidiano, ma ha soprattutto necessità di vivere in contesti sociali, educativi e lavorativi comuni in cui la cultura del rispetto e dell'inclusione sia di livello molto elevato. Ciò non rappresenta un'utopia, ma una realtà quando si accetta l'idea che nella preparazione umana e sociale di ogni uomo, di ogni cittadino, non è più consentito esimersi dall'affrontare il problema della diversità.

Abbiamo capito, in questi anni di esperienze educative con le persone disabili, che impostare correttamente un progetto di vita è possibile; anzi, visti i risultati ottenuti quando è stato realizzato, è assolutamente auspicabile per il bene del soggetto che presenta delle pro-

<sup>2</sup> Università Cattolica, Presidente della Società Italiana di Pedagogia Speciale (SIPeS).

blematiche. Dopo questi anni d'integrazione, dopo l'esperienza inclusiva totale nella società, sappiamo come agire, conosciamo le esigenze e siamo in grado di corrispondere ai bisogni specifici della persona con deficit, ma purtroppo spesso siamo impossibilitati a farlo.

I cambiamenti repentini che in questi anni hanno investito il nostro sistema educativo e scolastico, le novità che ogni governo della repubblica intraprende per migliorare il welfare del Paese, non hanno portato alla costruzione di un vero percorso strutturato capace di proporre a tutte le persone disabili un progetto di vita idoneo. La precarietà della situazione è evidente e le incompetenze pedagogiche e didattiche sono così diffuse che investono a pieno titolo anche quelle figure professionali che, più di altre, avrebbero la necessità di possedere una preparazione molto avanzata in campo pedagogico speciale: mi riferisco alla figura dell'insegnante di sostegno.

Ritengo che il nuovo percorso per la formazione dell'insegnante di sostegno possa contribuire a invertire una tendenza che negli ultimi anni aveva portato il Ministero a non comprendere l'importanza di una formazione seria, capace di offrire quella competenza indispensabile alla scuola per soddisfare i bisogni degli allievi. Il nuovo percorso per il sostegno, infatti, prevede una solida preparazione fondata sui seguenti insegnamenti:

- pedagogia speciale della gestione integrata del gruppo classe;
- progettazione del PDF e del PEI-Progetto di Vita e modelli di Qualità della Vita: dalla programmazione alla valutazione;
- didattica speciale e apprendimento per le disabilità sensoriali;
- pedagogia e didattica speciale della disabilità intellettiva e dei disturbi generalizzati dello sviluppo;
- didattica speciale: approccio metacognitivo e cooperativo;

- pedagogia della relazione d'aiuto;
- modelli integrati di intervento psico-educativi per la disabilità intellettiva e dei disturbi generalizzati dello sviluppo;
- psicologia dello sviluppo, dell'educazione e dell'istruzione: modelli di apprendimento;
- legislazione primaria e secondaria riferita all'integrazione scolastica;
- neuropsichiatria infantile.

Sono previsti inoltre laboratori diversificati per grado di scuola incentrati sulle didattiche speciali, sugli interventi psico-educativi e didattici con disturbi comportamentali e relazionali, linguaggi e tecniche comunicative non verbali, metodi e didattiche delle attività motorie. Notevole importanza viene poi attribuita alle nuove tecnologie dell'apprendimento e al tirocinio diretto.

Non possiamo più sbagliare in campo educativo e didattico: le limitazioni di ordine fisico, psichico o sensoriale necessitano di un aiuto da parte degli altri più marcato, più deciso, più professionale, in una parola più competente, e certamente questo percorso, che speriamo possa al più presto partire nelle università italiane, va in questa direzione.

### **Decreto MIUR del 16 aprile 2012, n. 7 «Corsi di specializzazione per le attività di sostegno per docenti soprannumerari»**

#### **Scheda tecnica a cura di Salvatore Nocera**

Questo Decreto concerne la riconversione professionale dei docenti soprannumerari che scelgono di dedicarsi alle attività di sostegno didattico rivolte agli studenti con disabilità. Quanto ai principi ispiratori e ai contenuti dei programmi (offerta didattica, criteri di

accesso, valutazione ed esame conclusivo), si rifà al precedente DM del 30 settembre 2011; tuttavia presenta alcune specificità rispetto ad esso:

- ai corsi possono partecipare anche docenti in possesso del solo diploma di scuola secondaria di secondo grado, purché già di ruolo;
- a differenza dei corsi ordinari di specializzazione, che debbono svolgersi senza oneri aggiuntivi o ulteriori per l'erario, questi sono a carico dell'Amministrazione, sempre che si tratti di docenti con un incarico a tempo indeterminato;
- a questi aspiranti alla specializzazione è consentito svolgere dei programmi con un monte ore globale molto ridotto rispetto a quelli dei corsi ordinari (pari a circa un terzo; in questo contesto, infatti, un CFU vale un numero di ore inferiore);
- il percorso formativo ha una struttura modulare: livello base, intermedio e avanzato (20 CFU ciascuno). È prevista una prova di valutazione al termine del primo e del secondo modulo; la prova finale prevista nel terzo modulo è analoga a quella dei corsi ordinari di specializzazione;
- a differenza dei corsi ordinari, in cui non sono ammesse lezioni on line per il normale svolgimento degli insegnamenti, in questo corso è consentito il 50% di insegnamenti on line;
- data la necessità di non aggravare l'erario, il MIUR ha stabilito che i docenti soprannumerari frequentanti potranno ricevere l'incarico su posto di sostegno a partire dal prossimo settembre, anche se non avranno ancora completato il corso; purché abbiano terminato positivamente almeno i 2/3 dello stesso (40 dei 60 CFU), o addirittura 1/3 (20 dei 60 CFU), ovviamente solo se non vi siano nelle graduatorie docenti aspiranti a supplenze già specializzati.

### Commento<sup>3</sup>

Anche se non condividiamo la novità dei corsi di riqualificazione per la specializzazione di sostegno, occorre tener presente che tali corsi non rappresentano un'invenzione ministeriale, ma sono espressamente previsti da una precisa normativa: l'art. 19, comma 11, della L. n. 111/11. Pertanto le Associazioni della FISH e della FAND, non essendo legittimate a sollevare la questione di incostituzionalità della norma, si sono adoperate per cercare di migliorare al massimo i contenuti dei corsi, inizialmente previsti con un monte ore risibile (120 ore) e per giunta tutte on line. Si è riusciti così ad allineare la logica e la struttura dei corsi a quelli ordinari previsti dal DM del 30/09/11.

Contro i corsi per il TFA, le cui prove d'ingresso sono previste per il mese di luglio 2012, si sono levate molte critiche da parte di quanti, docenti precari abilitati in precedenza, temono una forte concorrenza dei nuovi abilitati che, avendo molta più anzianità di servizio, potrebbero superarli nelle graduatorie, specie quelle a esaurimento.

Contro i corsi di riqualificazione per la specializzazione su sostegno per i docenti soprannumerari di prossimo avvio sono state levate dure critiche da parte dei docenti collocati in posizione ottimale nelle graduatorie a esaurimento per l'immissione in ruolo, giacché vedono spostarsi di molto la data auspicata, dal momento che il numero dei docenti soprannumerari si aggira intorno alle 10.000 unità, in maggioranza nelle scuole secondarie di secondo grado.

Contro i due decreti sulla specializzazione per il sostegno sono state mosse critiche da parte di individui specializzati in possesso di laurea contro i prossimi specializzandi

<sup>3</sup> Scheda n. 382 pubblicata su [www.aipd.it/cms/schede/normative](http://www.aipd.it/cms/schede/normative).

diplomati. Il MIUR e i Sindacati replicano che i diplomati sono stati ammessi sia ai corsi per il TFA sia ai corsi di riqualificazione per la specializzazione di sostegno, trattandosi di personale che insegnava da tempo e non poteva essere abbandonato durante la carriera scolastica.

Quanto alle critiche sulla riduzione di orario nei programmi dei corsi di riqualificazione per la specializzazione per il sostegno, essa è giustificata dal MIUR facendo riferimento al fatto che si tratta di docenti di ruolo e quindi con un'esperienza di molti anni d'insegnamento. Certamente si deve rilevare che questi corsi ritardano o riducono addirittura le possibilità di insegnamento per docenti neo-laureati.

In conclusione può rilevarsi che i contenuti dei programmi dei corsi di riqualificazione per la specializzazione, anche se ridotti quantitativamente, sono identici a quelli dei corsi ordinari previsti dal DM del 30/09/11, come pure sono identiche le modalità di svolgimento (eccetto il 50% di lezione on-line) e i requisiti che debbono essere posseduti dalle Università organizzatrici e dai docenti e dai tutor dei corsi.

Per questa serietà si è adoperata, come detto, l'apposita commissione composta da esperti delle Federazioni FISH e FAND coordinate da un Dirigente Tecnico del MIUR, che hanno preteso e ottenuto la revoca di un bando dell'ANSAS comparso a fine dicembre 2011, nel quale non si davano garanzie di professionalità dei tutor e dei contenuti dei futuri corsi.